



RdO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI UN
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SALA SERVER
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITA IN REGGIO CALABRIA

CIG ZBC19904D9

ART. 1 - OGGETTO

1. Esecuzione, a corpo, della fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto di climatizzazione presso la sala server dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sita in Reggio Calabria.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Le caratteristiche minime dei componenti oggetto della fornitura sono riportate nell'**allegato 1**.

2. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, e s'intendono comprese nel prezzo a corpo offerto in sede di aggiudicazione, tutte le spese di trasporto, consegna, scarico, installazione e posa in opera degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le opere murarie ed antinfortunistiche ed ogni altra spesa ed attività inerente e conseguente la fornitura oggetto della presente RdO, affinché la stessa sia perfettamente eseguita a regola d'arte.

ART. 3 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA E COSTI DELLA SICUREZZA. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/2008 - DUVRI.

1. Alla spesa preventivata in €. 29.000,00 esclusa IVA, al lordo del ribasso offerto in sede di gara, oltre ad €. 580,00, esclusa IVA, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, si farà fronte con fondi stanziati nel Bilancio dell'Ente.

2. Prima della consegna, dovrà essere compilato e sottoscritto tra i datori di lavoro delle parti il Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I) (**Allegato 2**).

3. Prima della posa in opera delle attrezzature ordinate verrà redatto apposito verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento, con la necessaria partecipazione di un rappresentante della ditta aggiudicataria.

ART. 4 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto della fornitura sarà aggiudicato con il criterio del **prezzo più basso** ai sensi degli artt 95 comma 4 e 97 del d.lgs. 50/2016;

2. Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta, secondo lo schema (**Allegato 3**) corredata dei documenti richiesti, entro il termine prescritto;

3. Per la formulazione della offerta è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali interessati dalla fornitura entro il giorno precedente la data fissata per la richiesta di chiarimenti individuata nell'RDO. All'esito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato che dovrà essere allegato all'offerta.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE.

1. La ditta risultata aggiudicataria in via definitiva, entro quaranta (40) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione di cui all'articolo precedente, dovrà eseguire le prestazioni oggetto della presente RDO con la fornitura e posa in opera presso la sala CED dell'ANBSC sede di Reggio Calabria degli impianti regolarmente installati.

2. La prestazione della ditta aggiudicataria comprende anche la creazione di apposita linea di alimentazione elettrica, opportunamente dimensionata e con sezione adeguata, dall'apparecchiatura al quadro elettrico ed al rilascio contestuale del certificato di conformità ai sensi del D.M. Ministero dello sviluppo economico 22-01-2008, n. 37 e le altre opere indicate nell'allegato 1.

3. La prestazione della ditta aggiudicataria comprende altresì il servizio d'istruzione ed addestramento del personale individuato dall'Agenzia all'uso degli impianti, ai fini dell'apprendimento delle modalità di utilizzazione delle stesse attrezzature, mediante l'impiego di personale specializzato della medesima ditta nella stessa giornata dell'installazione completa degli impianti.

4. Per il periodo di ventiquattro (24) mesi successivi alla data del collaudo conclusosi senza accertamento di vizi o difformità, la ditta aggiudicataria assicura, senza

ulteriore compenso né rimborso di spese rispetto al corrispettivo di aggiudicazione della fornitura a corpo, l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria (indicati nell'allegato 1). Effettuerà, poi, la manutenzione straordinaria dei materiali forniti in tutti i loro componenti strutturali e funzionali, per la eliminazione dei vizi strutturali e per la risoluzione dei difetti funzionali che non siano coperti dalla garanzia di cui al successivo articolo 6. Gli interventi attuativi del predetto servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguiti, secondo le seguenti modalità:

- tempo di presa in carico della chiamata: ore 1;
- orario di copertura del servizio di help desk: dalle ore 08,00 alle 18,00 inclusi festivi
- tempo di intervento on-site: 24 ore dalla segnalazione di cui al punto precedente;
- tempo di ripristino della funzionalità delle apparecchiature: massimo 48 ore.

5. Ciascun intervento deve concludersi con l'accertamento della funzionalità delle apparecchiature riparata entro la medesima giornata lavorativa in cui viene eseguito l'intervento. Sui componenti di ricambio oggetto delle sostituzioni e sulle lavorazioni di riparazione effettuate in esecuzione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria si estende la garanzia per i vizi e le difformità di cui al successivo articolo 6 con decorrenza dalla data di riparazione. L'ANBSC resta assolutamente estranea dai rapporti eventualmente intercorrenti tra la ditta fornitrice ed i terzi ai quali la ditta stessa debba richiedere l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'assistenza e della manutenzione.

6. Il ritardo rispetto ai termini iniziali e finali per l'esecuzione degli interventi di assistenza e manutenzione di cui al precedente comma, legittima l'Amministrazione ad agire verso il fideiussore per l'escussione anche parziale della cauzione di cui al successivo art. 10, per l'importo risultante dall'applicazione della sanzione di Euro cinquanta,00 (50,00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 6 - GARANZIA

1. I componenti e le prestazioni oggetto della fornitura sono assistiti da garanzia per i vizi e le difformità che afferiscono alla loro struttura od alla loro funzione per il periodo di ventiquattro (24) mesi decorrente dalla data del verbale di collaudo degli stessi conclusosi senza l'accertamento di vizi o difformità, ovvero dalla data di scadenza del termine di decadenza di dieci (10) giorni nel caso previsto al secondo comma del successivo articolo 7. L'intervento effettuato in garanzia comporta uno spostamento del periodo di validità della stessa per un tempo pari a quello durante il quale l'attrezzatura fornita non è potuta essere stata utilizzata.

2. Deve essere garantita la sostituzione con ricambi originali, a cura e spese della ditta fornitrice, dei componenti strutturali e funzionali, dei componenti oggetto della fornitura che risultino difettosi al funzionamento o manifestino imperfezioni strutturali nel corso del suddetto periodo di garanzia, con interventi che dovranno essere eseguiti con le modalità, i termini e le eventuali sanzioni previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5. L'ANBSC resta assolutamente estranea dai rapporti eventualmente intercorrenti tra la ditta fornitrice ed i terzi ai quali la ditta stessa debba richiedere l'esecuzione delle prestazioni dedotte in garanzia.

3. I costi degli interventi di garanzia sono a totale carico della ditta appaltatrice per l'eliminazione dei vizi di cui al precedente comma e per la sostituzione dei componenti nuovi, salvo l'accertamento di interventi e quindi di manomissioni da parte di personale non autorizzato.

ART. 7 - COLLAUDO. CONTESTAZIONI.

1. I componenti e le prestazioni oggetto della fornitura verranno sottoposti, a cura dell'Ente, entro dieci (10) giorni dalla data dell'avvenuta consegna e posa in opera dell'impianto di climatizzazione, a collaudo, alla presenza di delegato della ditta fornitrice, a mezzo di proprio personale o anche a mezzo di soggetti esterni, per l'accertamento della rispondenza della merce fornita e degli interventi effettuati alle condizioni ed alle caratteristiche indicate nella presente RdO, nell'offerta e nei documenti illustrativi che la accompagnano, nonché per l'accertamento degli eventuali vizi strutturali o funzionali che risultino evidenti.

2. Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di legittime cause di impedimento, le forniture installate si intendono dall'Amministrazione come regolarmente eseguite ed accettate.

3. Nel caso in cui, in esito al collaudo, l'intera prestazione oggetto della fornitura o

single parti della stessa non siano accettate dall'Amministrazione perché non conformi alle condizioni richieste ovvero affette dai vizi di cui al precedente primo comma, a cura dell'incaricato del collaudo verrà redatto idoneo verbale che, consegnato al dirigente dell'U.S.E.S.P. dell'Agenzia nazionale verrà da questi tempestivamente comunicato in copia alla ditta fornitrice.

4. La ditta fornitrice, entro quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei vizi o delle difformità di cui al comma precedente, dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di un nuovo intervento comprendente, se necessario, anche la sostituzione integrale o parziale dei componenti strutturali e funzionali che risultino difformi e/o viziati, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5.

5. Nell'ipotesi che il componente interessato dall'intervento di cui al precedente comma venga riconsegnato oltre il termine di cui al comma 4, ovvero risulti ancora affetto da difformità e/o vizi sulla base di accertamento con idoneo verbale, s'intende come all'Amministrazione non consegnato ai fini dell'applicazione degli effetti dell'inadempimento di cui al successivo articolo 8.

6. Il periodo intercorrente tra la data di prima consegna e quella di riconsegna dei materiali sostituiti per vizi o difformità non sarà computato ai fini del calcolo della penale per il ritardo, soltanto se detto periodo non ecceda i quindici (15) giorni di cui al quarto comma del presente articolo.

ART. 8 - PENALE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. La ditta aggiudicataria che effettui la consegna e/o l'installazione degli impianti oggetto della presente RdO oltre i termini indicati al 1° comma dell'articolo 5, è tenuta al versamento di una penale pecuniaria, nella misura di euro centocinquanta (€ 150,00) per ogni giorno di ritardo, che sarà dall'Amministrazione ritenuta sul corrispettivo dovuto.

2. L'inadempimento di taluno degli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dalla presente RdO e dalle norme di legge e di regolamento dalla stessa richiamate o cui si fa rinvio, nonché il ritardo protrattosi per più di 15 giorni rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dalla presente RdO e dalle norme di legge e di regolamento richiamate o cui si fa rinvio, legittima l'ANBSC ad avere per risolto di diritto il contratto per effetto della semplice comunicazione al domicilio dell'appaltatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata in garanzia ai sensi del successivo art. 10.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREZZO.

1. Il pagamento del corrispettivo di aggiudicazione verrà effettuato previo accertamento di regolarità del DURC, mediante l'emissione di rituale mandato di pagamento da estinguersi mediante accreditamento presso il cassiere preventivamente indicato dalla ditta, in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni (30) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della ditta fornitrice che avrà cura di riportare sulla stessa il codice CIG ed il codice univoco ufficio: JIKGOZ, emessa a seguito del verbale di collaudo conclusosi senza accertamento di vizi o difformità, ovvero a seguito del decorso del termine di decadenza di dieci (10) giorni di cui al 1° comma dell'articolo 7.

2. Trascorso il termine per il pagamento di cui al comma precedente, in assenza di contestazioni per inadempimenti, cominciano a decorrere gli interessi moratori nella misura del tasso, al tempo vigente, previsto dalla vigente normativa in materia di crediti commerciali, da corrispondere, unitamente al pagamento della sorte capitale, alla ditta fornitrice.

3. E' consentita alla ditta fornitrice la cessione dei crediti maturati a seguito della presente fornitura, nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla presente RdO nonché a copertura delle somme spettanti all'amministrazione a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto dell'appaltatore o a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'ANBSC, all'atto della redazione

del verbale di collaudo, una cauzione costituita con le modalità e nell'importo stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 sul corrispettivo netto d'aggiudicazione, avente validità di ventiquattro mesi pari alla durata complessiva della garanzia, di cui al precedente articolo 6.

2. La suddetta cauzione sarà restituita alla scadenza del predetto periodo di durata.

3. La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione, nella misura in cui l'Amministrazione si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'ANBSC esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

2. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG);
- L'obbligo di comunicare all'ANBSC gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

2. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato alla ANBSC.

3. Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

ART. 13 – DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la ANBSC, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio Calabria.

2. La presente RdO è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le parti convengono fin d'ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 14 - NORME FINALI

1. E' nullo ogni patto avente per effetto la cessione a terzi del contratto della presente fornitura.

2. Non è consentito, neppure in parte, il subappalto della fornitura oggetto della presente RdO, sotto pena di risoluzione di diritto mediante l'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui al comma 2° del precedente articolo 8.

3. Per ogni questione che dovesse insorgere tra l'ANBSC e la ditta appaltatrice è escluso il ricorso all'arbitrato.

4. Per quanto non previsto nella presente RdO trovano applicazione, in quanto qui non derogate, le disposizioni di legge contenute nel codice civile e nei testi normativi vigenti in materia di appalto di pubbliche forniture.

5. per la partecipazione alla RdO è propedeutica, pena esclusione, la sottoscrizione con firma digitale della Dichiarazione Sostitutiva allegata (**Allegato 4**) che dovrà formare parte integrante dell'offerta.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il dr. Massimo Nicolò, telefono 0965/317920, e-mail massimo.nicolo@anbsc.it.

2. Per ulteriori informazioni di natura tecnica gli interessati possono rivolgersi all'ing. Carmelo Nucera, telefono 0965/317933 - e-mail carmelo.nucera@anbsc.it.

IL DIRIGENTE

(Nicolò)